



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Avv. Martinoli Anna

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
37	17/04/2023	17	6

Oggetto:

Sanzione amministrativa a carico del Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) per il depuratore comunale sito alla localita' Mulino. Violazione dell'art. 124 c.1 sanzionato dall'art. 133 c. 2 del D. Lgs. n° 152/06

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

PREMESSO CHE:

- la Legge 24 Novembre 1981 n° 689 ha delineato in maniera compiuta il sistema dell'illecito amministrativo;
 - il D.Lgs.3 aprile 2006 n° 152 "Norme in materia ambientale" (Codice dell'Ambiente) all'art. 135 prevede che "in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n° 689, la Regione o la Provincia Autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art.133, comma 8, per le quali è competente il Comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità";
 - l' A.G.C. 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, Settore 09 Ciclo integrato delle acque con Decreto Dirigenziale n. 242 del 24 giugno 2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 72 del 21 Novembre 2011, ha fissato i "criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D. Lgs. n° 152 del 2006 e s.m.i.;
 - con D.G.R.C. n° 478 del 10 settembre 2012, modificata dalla D.G.R.C. n° 528 del 4 ottobre 2012 le competenze in materia di applicazioni di sanzioni amministrative per le violazioni di cui all'art.133 del D.Lgs. n° 152/06 sono state conferite ai Settori Provinciali dell'Area 05 ora U.O.D della D.G. 17;
 - con nota prot. n° 407050 del 07/09/2020 questa UOD acquisiva documento di ARPAC Dipartimento di Benevento n° 44965 del 07/09/2020 con cui trasmetteva il verbale di sopralluogo e campionamento n° 351 del 28/07/2020, notificato, ai sensi della L. n° 689/81, in data 07/09/2020 al Sindaco p.t. del Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) e alla GESESA SpA, gestore del depuratore, per la violazione dell'art.124 c. 1 D. Lgs.152/06 sanzionata dall'art.133 c. 2 del medesimo decreto, relativa al Depuratore di San Bartolomeo in Galdo sito alla località Mulino così relazionando:
"dalle attività svolte e dalla verifica della documentazione agli atti di questo Dipartimento si è evidenziata la presenza di uno scarico non autorizzato, in violazione dell'art. 124, c.1 del D. lgs. n° 152/06 e s.m.i.. Pertanto, al Signor Agostinelli Carmine in qualità di titolare dello scarico, nonché al Sig. Cuciniello Vittorio, in qualità di gestore GESESA SpA dell'impianto di trattamento delle acque reflue, si contestano le violazioni di cui sopra."
- Le condotte sopra menzionate pertanto contemplan l'illecito amministrativo di cui all'art. 133 c. 2 del D.L.vo n° 152/06 e ss.mm.ii., per effettuare scarico di acque reflue urbane senza la preventiva autorizzazione prevista dall'art. 124 del D.L.vo n° 152/06 e ss.mm.ii.,omissis.... Punito con la sanzione pecuniaria da € 6.000,00 a € 60.000,00Omissis....";
- Con nota prot. n° 466499 del 22/09/2021 questo Ufficio convocava, come richiesto da GESESA SpA, una audizione per il giorno 07/10/2021;
 - Con nota prot. n° 496002 del 07/10/2021 si acquisiva agli atti il verbale della audizione del 07/10/2021 con il Responsabile Operations di GESESA SpA, ***OMISSIS*** ***OMISSIS***, il quale dichiarava quanto segue: *"l'impianto è stato preso in consegna da GESESA SpA e avviato in data 23/05/2018 e per quella data è stata rilasciata proroga all'autorizzazione provvisoria dal Comune di San Bartolomeo in Galdo, di cui viene consegnata N° 1 copia. ...omissis.... Ribadisce che l'autorizzazione, benché rilasciata dal Comune con decreto dirigenziale, si può considerare al pari di una normale autorizzazione allo scarico quadriennale e per questo valida a tutti gli effetti di legge."*;
 - Con nota prot. n° 446838 del 13/09/2022, questa UOD richiedeva al Sindaco p.t. del Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) ulteriore documentazione con relativa cronologia degli eventi a partire dalla Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) (si precisa che trattasi di prima istanza AUA ai sensi del DPR n° 59/13) alla data di adozione del provvedimento da parte del SUAP del Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN);
 - Con nota prot. n° 472319 del 28/09/2022 il Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) trasmetteva la documentazione richiesta con nota prot. n° 446838 del 13/09/2022;

CONSIDERATO CHE:

- relativamente alle acquisizioni dei pareri autorizzativi per l'AUA da parte del SUAP del Comune di San Bartolomeo in Galdo, l'esame della corrispondenza tra SUAP e Amministrazione Provinciale di Benevento denota anomalie legate ai titoli autorizzativi, pertanto, le motivazioni alla base degli scritti difensivi, ribadite in sede di audizione dal rappresentante di GESESA SpA, non possono essere accolte. Si evidenziano discontinuità tra l'autorizzazione provvisoria, della durata di sei mesi, emessa con prot. n° 4990 del 23/05/2018 e valida, considerando la proroga (Decreto Dirigenziale n° 10533 del 19/11/2018), fino al 23/05/2019 e l'adozione dell'AUA da parte del SUAP del Comune di San Bartolomeo in Galdo, avvenuta in data 17/09/2020 (doc. n° 8447 del 17/09/2020). Il periodo 23/05/2019-17/09/2020 è caratterizzato da vuoto autorizzativo, terminato con la data di inizio validità dell'AUA (17/09/20);
- In ordine alle Autorizzazioni provvisorie adottate con proprio provvedimento dal Comune di San Bartolomeo in Galdo, si osserva che questo tipo di autorizzazione può essere adottato dai Sindaci

- esclusivamente in casistiche di emergenza e urgenza, “qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente”, come detta l'art. 191 del D. Lgs. n° 152/06, dove si legge, inoltre: “omissis.....il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.....omissis....” e non, come indicato nella declaratoria del Provvedimento Dirigenziale, per avviare l'impianto di depurazione. Pertanto, l'Autorizzazione de quo e relativa proroga, sono da considerarsi prive di validità;
- il D.P.R. n° 59/13, inerente ai procedimenti autorizzativi AUA, è entrato in vigore a far data dal 13/06/2013 e da tale data i Comuni, fatta eccezione per *i motivi di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente*, non erano più abilitati a rilasciare autorizzazioni agli scarichi. Pertanto, all'avvio dell'impianto, il 23/05/2018, doveva essere inoltrata al SUAP del Comune l'istanza di adozione dell'AUA in luogo dell'autorizzazione provvisoria;
 - L'articolo 3 comma 1 del D.P.R. n° 59 del 13/03/2013 recita: “Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi: a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152...omissis...” ovvero ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n° 152/06. Al momento dell'istanza di adozione AUA non vi era alcuna valida autorizzazione, atteso che quella presente non era emessa ai sensi del capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n° 152;
 - Non essendo stata inoltrata la domanda di AUA nei termini (trattasi di prima istanza e non di rinnovo AUA), il depuratore in esame era da considerarsi a tutti gli effetti privo di autorizzazione alla data di sopralluogo di ARPAC, il 28/07/2020. Pertanto, il riferimento rappresentato dall'irregolarità così come sancita dal Verbale di sopralluogo e campionamento di ARPAC n° 351 del 28/07/2020, conserva la sua validità;
 - Le conclusioni della relazione tecnica di ARPAC determinano quanto segue: “dalle attività svolte e dalla verifica della documentazione agli atti di questo Dipartimento si è evidenziato la presenza di uno scarico non autorizzato in violazione dell'art. 124 c.1 del D. Lgs. n° 152/06, per avere effettuato uno scarico senza la prevista autorizzazione. Per tale violazione è applicabile la sanzione di cui all'art. 133 c.2 del D. Lgs. n° 152/06 e s.m.i.”;
 - ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs.152/06 “Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati”;
 - l'art.133, comma 2, del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. prevede che “Chiunque apra o comunque effettui scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'art. 124, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da seimila euro a sessantamila euro. Nell'ipotesi di scarichi relativi a edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da seicento euro a tremila euro”;
 - Il comma 1 dell'art. 5 del DPR 59/2013 - *Rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale* recita: “Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione unica ambientale il titolare della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata della documentazione aggiornata di cui all'articolo 4, comma 1.” Nel caso di specie, depuratore comunale di Località Mulino in San Bartolomeo in Galdo (BN), **trattasi di prima istanza e non rinnovo** e, pertanto, non si può applicare l'art. 5 c. 4 del D.P.R. n° 59/13 che recita: “Per le attività e gli impianti per cui le istanze di rinnovo sono presentate nei termini di cui al comma 1, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione”;

RILEVATO CHE

- Dalla documentazione e cronologia pervenuta con prot. n° 472319 del 28/09/2022 si evince quanto segue:
 - L'autorizzazione provvisoria emessa dal Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) è un Decreto Dirigenziale, prot. n° 4990 del 23/05/2018, emesso ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n° 267/2000 e della L.R. n° 4/2001, con durata di sei mesi dall'avvio, prorogato da un analogo Decreto Dirigenziale, il n° 10533 del 19/11/2018, per ulteriori 6 mesi, e quindi dal 23/11/2018 al 23/05/2019, che, per sua natura non rientra nelle caratteristiche delle autorizzazioni sostituibili ai sensi dell'art. 3 c. 1 del DPR n° 59/13;
 - Con prot. n° 2935 del 03/04/2019 il Comune di San Bartolomeo in Galdo acquisiva l'istanza AUA

prodotta dal Legale Rappresentante del gestore del depuratore, GESESA SpA e indirizzata al SUAP del Comune;

- Con doc. n° 28836 del 11/10/2019 la Provincia di Benevento, per l'endoprocedimento di sua competenza, comunicava al Comune di San Bartolomeo in Galdo la necessità di integrare ulteriormente la documentazione affinché si potesse giungere alla Determinazione Dirigenziale della Provincia, propedeutica all'adozione dell'AUA da parte del SUAP. In particolare, veniva richiesto Nulla Osta idraulico, di cui è competente il Genio Civile della Regione Campania;
- Dalla corrispondenza tra SUAP del Comune, Provincia di Benevento e Genio Civile, si evinceva che l'iter procedurale dell'AUA subiva ritardi principalmente dovuti alle difficoltà riscontrate nel rilascio del Nulla Osta Idraulico da parte del Genio Civile, senza il quale la Provincia di Benevento non poteva emettere la Determinazione Dirigenziale necessaria all'adozione del provvedimento autorizzatorio finale. L'AUA, di fatto, veniva adottata dal SUAP di San Bartolomeo in Galdo con il documento n° 8447 in data 17/09/2020;
- dal verbale n° 351 del 28/07/2020 di ARPAC Dipartimento di Benevento e delle operazioni compiute, si evince che è stata riscontrata l'assenza di autorizzazione, ai sensi dell'art.124 comma 1 del D.Lgs.152/06, allo scarico del Depuratore Comunale sito alla località Mulino del Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN);
- agli atti di questa U.O.D. non risultano pervenute, per il sito de quo, contestazioni a carico del Sindaco p.t. del Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) per analoghe violazioni;
- sulla base di quanto stabilito con il D.D. n° 242/2011, paragrafo "graduazione della sanzione" sottoparagrafo "Art. 133 comma 2" al punto d), n° 1, la sanzione da applicare è pari a € 6.000,00 (seimila/00) in quanto trattasi di prima infrazione relativa a scarico di acque reflue urbane senza autorizzazione con trattamento;

VISTI

- .- R.D.14 aprile 1910 n.639
- .- la Legge 24 novembre 1981 n.689 e s.m.i.;
- .- l'art. 105 del D.Lgs. 152/06;
- .- l'art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- .- l'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
- .- la D.G.R.C. n. 245 del 31/5/2011;
- .- il D.D.n.242 del 24/6/2011;
- .- la D.G.R.C. n.528 del 4/10/2012;
- .- la Legge Regionale n.23/2017;
- .- la Legge Regionale n.38/2017
- .- il D.D.n.325 del 05/05/2017.

Alla stregua dell'istruttoria e dall'espressa dichiarazione di regolarità della stessa compiuta dal responsabile del procedimento Dottor Roberto RICCI.

DECRETA

- di ordinare e Ingiungere, per i motivi sopra esposti, al Sindaco p.t. del Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN), quale Legale Rappresentante del Comune residente per la carica presso la Casa Comunale - di pagare la somma di euro 6.000,00 (seimila/00 euro) oltre le spese di bollo e notifica, quantificate in € 10,65 (dieci/65), da effettuarsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente atto per la violazione degli artt. 124 comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. in quanto non ha inoltrato l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico secondo i dettami del comma 8 del suddetto art. 124 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e/o art. 5 del DPR 59/13;
- di trasmettere il presente atto all'Assessore al ramo e alla Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali;
- di trasmettere copia del presente atto ad ARPAC Dipartimento di Benevento (BN) organo che ha accertato la violazione.

COMUNICA E AVVERTE

- tale importo è determinato dall'applicazione dei criteri di calcolo previsti dal succitato D.D. n° 242 del 24/06/2011;
- decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà al recupero delle somme non versate anche mediante procedure di espropriazione forzata ex art. 49 DPR 602/73, avviando le procedure cautelari ed esecutive quali:

- Fermo amministrativo di beni mobili registrati – veicoli, natanti, ecc. ex art. 86 DPR 602/73;
- Iscrizione di ipoteca sugli immobili ex art. 77 DPR 602/73;
- Pignoramento di fitti e pignoni ex art. 72 DPR 602/73;
- Pignoramenti di crediti presso terzi ex art. 72 bis DPR 602/73;
- Pignoramento mobiliare ex art. 73 comma 1 e 1 bis DPR 602/73;
- Pignoramento di crediti verso la Pubblica amministrazione ex art. 75 DPR 602/73;
- Pignoramento immobiliare nelle modalità e secondo i limiti dell'art. 76 DPR 602/73;
- Anche nelle modalità previste dal già citato R.D. 14/04/1910 n. 639 e le su citate disposizioni del Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ove compatibili, così come previsto dal D.L. 70/2011 e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 1 c. 544 della L. 228/2012, con ulteriore aggravio di interessi e spese a suo carico.
- ai sensi dell'art.135 c. 4 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., non è ammesso, per tale violazione, il pagamento in forma ridotta previsto dall'art.16 della L.689/81.
- il pagamento dovrà avvenire mediante versamento sulla piattaforma del sistema PagoPA attraverso il link: https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html - sezione: *altre tipologie di pagamento - codice tariffa 0519 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DALLA PARTE TERZA DEL D.LGS.152/2006 da persona giuridica/ente pubblico, capitolo E00168, numero e data del presente decreto-ingiunzione;*
- l'interessato dovrà fornire copia dell'avvenuto versamento entro 15 (quindici) giorni dal pagamento alla U.O.D. 50 17 06 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Benevento - Piazza Gramazio n° 1, 82100 Benevento, che ha emesso il presente provvedimento.
- ai sensi degli artt. 22 e 22 *bis* della L. 689/1981 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione l'interessato, può proporre opposizione entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo dove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione.
- sussistendo i presupposti previsti dall'art. 26 della L. 689/1981 e s.m.i., l'ingiunto, entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, può richiedere la rateizzazione del pagamento a questa Amministrazione, che si riserverà di decidere in merito secondo i criteri stabiliti nel D.D. n° 325 del 05/05/2017.

Modalità di notifica

La notifica al destinatario del presente atto viene effettuata a mezzo del Servizio Postale con plico raccomandato con avviso di ricevimento. La data di notifica è quella del timbro postale. Il presente atto sarà consegnato in data odierna alle poste italiane S.p.A. per gli adempimenti previsti, per cui lo stesso sarà notificato a norma di legge.

Avv. Anna MARTINOLI